

XVII LEGISLATURA
**CAMERA DEI
DEPUTATI**

N. 1941-A

**DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 9 gennaio 2014 (v. stampato Senato n. 1188)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(LETTA)

dal vicepresidente del consiglio dei ministri e ministro dell'interno

(ALFANO)

e dal ministro dell'economia e delle finanze

(SACCOMANNI)

Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133](#), recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 10 gennaio 2014

(Relatore per la maggioranza: **CAUSI**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e delle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'unione europea) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 1941. La VI Commissione permanente (Finanze), il 20 gennaio 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 1941.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1941 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento, che si compone di 8 articoli (cui si aggiunge l'articolo 9 che dispone in merito all'entrata in vigore), reca disposizioni che intervengono su tre distinti ambiti materiali, raggruppati in altrettanti Titoli. In particolare, il Titolo I reca disposizioni fiscali ed in materia di immobili pubblici; il Titolo II concerne la Banca d'Italia, mentre il Titolo III contiene le disposizioni finali (recando, all'articolo 7, una disposizione di coordinamento in materia di accise sui prodotti alcolici e, all'articolo 8, la copertura finanziaria del provvedimento); ancorché i suddetti interventi non risultino avvinti da alcun nesso né di carattere oggettivo o materiale, né di carattere funzionale o finalistico, del complesso delle misure – ad eccezione di quelle contenute all'articolo 7 – si dà comunque conto sia nell'intestazione del decreto, che, in modo analitico, nel preambolo;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali talvolta interviene mediante modifiche non testuali. Tali modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, a titolo esemplificativo:

all'articolo 2, comma 5, in materia di imposta sostitutiva, che incide sull'[articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997](#), senza tuttavia novellarlo;

all'articolo 3, comma 1, che estende in maniera non testuale l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al [sesto comma dell'articolo 40 della legge n. 47 del 1985](#), in materia di dismissione di immobili pubblici;

agli articoli da 4 a 6, relativi alla Banca d'Italia, che intervengono su un tessuto normativo stratificato, con il quale si coordinano solo parzialmente. Ad esempio, l'articolo 4, comma 1, individuando la Banca d'Italia – istituto di diritto pubblico – come autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo e riconoscendone l'indipendenza, integra, senza intervenire in forma di novella, il disposto dell'[articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 43 del 1998](#), che, ai primi due periodi recita: «*La Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del SEBC. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono,*

nel rispetto dello statuto del SEBC»; inoltre, l'[articolo 19, comma 2, della legge n. 262 del 2005](#), già dispone che «*La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico*»;

sovrapposizioni e ulteriori difetti di coordinamento si riscontrano tra alcune disposizioni contenute nel decreto-legge ed altre recate dalla legge di stabilità per il 2014 ([legge n. 147 del 2013](#)); in particolare, l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge all'esame, dispone che, nei comuni in cui l'aliquota IMU è stata incrementata rispetto al valore base, i contribuenti sono tenuti a versare, entro il 24 gennaio 2014, il 40 per cento dell'eventuale differenza tra l'aliquota base e quella deliberata dal singolo comune. Tale differimento al 24 gennaio è disposto anche dall'articolo 1, comma 680, primo periodo della legge di stabilità 2014 ([legge n. 147 del 2013](#)), di cui la disposizione all'esame duplica il contenuto; invece, il comma 12-bis, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, esclude l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU 2013, ove la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014. Una disposizione di analogo tenore è contenuta nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 728), ai sensi del quale, però, la sanatoria è condizionata al versamento della differenza entro il termine di versamento della prima rata IMU dovuta per l'anno 2014;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge, all'articolo 7 – laddove precisa che gli incrementi di accisa su birra, prodotti alcolici intermedi e alcol etilico, previsti a copertura di alcune norme di tutela dei beni culturali e del finanziamento del *tax credit* nel settore cinematografico (disposte dal [decreto-legge n. 91 del 2013](#)), si riferiscono alle aliquote di accisa come successivamente rideterminate dall'[articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013](#), sembrerebbe recare una norma di interpretazione autentica che dovrebbe essere dunque riformulata in base a quanto prescritto dalla Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che, al paragrafo 3, lettera l), dispone che: «*La disposizione con la quale si intende interpretare autenticamente altra precedente disposizione è formulata utilizzando la seguente espressione: “Il comma ... dell'articolo ... della legge ... si interpreta nel senso che ...”.* L'intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione è chiaramente esplicitato e, ove l'atto sia rubricato, deve risultare nella rubrica dell'articolo»;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il decreto-legge, all'articolo 2, comma 6, sostituendo integralmente il [comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013](#), proroga il termine entro il quale – a fini di copertura finanziaria del provvedimento – si autorizza il Ministro, con proprio decreto, a stabilire «*l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, e l'aumento delle accise di cui alla [direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008](#) [che reca la disciplina generale di tutti i prodotti sottoposti ad accisa]*, in misura tale da assicurare il

conseguimento» di un maggior gettito; analogamente, all'articolo 7, prima richiamato, che reca disposizioni di coordinamento in materia di accise sui prodotti alcolici, demanda la definizione di ulteriori incrementi di accisa (oggi previsti per legge) ad una «*determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*». Le due disposizioni – rispettivamente – confermano ed introducono una procedura di delegificazione che si discosta da quella delineata dall'[articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988](#) per i regolamenti di delegificazione e che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura, e della quale andrebbe altresì valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'[articolo 23 della Costituzione](#) in materia tributaria;

sul piano della corretta formulazione del testo:

il decreto-legge contiene alcuni richiami normativi effettuati in forma generica, che sarebbe opportuno, ove possibile, precisare; a titolo esemplificativo, l'articolo 3, comma 2, lettera b), mantiene fermi «*i controlli già previsti dalla vigente normativa antimafia*», mentre l'articolo 6, comma 6-bis, prevede che, alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale della Banca d'Italia, si applichino, «*in quanto compatibili con le disposizioni del presente comma e dello Statuto della Banca d'Italia, le disposizioni di cui al titolo II, capo II, della parte III del testo unico di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#)*»;

inoltre, il decreto-legge, all'articolo 1, commi 3 e 8, si riferisce alla «Regione Friuli-Venezia Giulia», ancorché con la riforma del [Titolo V della Costituzione](#) operata nel 2001, il trattino interposto tra Friuli e Venezia Giulia sia stato eliminato;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato dal Governo al Senato, non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 12-bis, che interviene in materia di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU 2013, escludendone l'applicazione ove la differenza sia versata entro il 24 gennaio 2014, sia effettuato il necessario coordinamento con analogha disposizione contenuta all'[articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) (legge di stabilità per il 2014), che prevede diversi termini per la sanatoria in oggetto;

sia verificata la coerenza delle disposizioni che prevedono che fonti secondarie possano integrare o modificare il contenuto di disposizioni di rango legislativo, contenute all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 7, con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto, anche tenuto conto della riserva di legge prevista dall'[articolo 23 della Costituzione](#) in materia tributaria;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, commi 3 e 8, si sostituisca il riferimento alla «Regione Friuli-Venezia Giulia», con quello alla «Regione Friuli Venezia Giulia», tenuto conto che, con la riforma del [Titolo V della Costituzione](#) operata nel 2001, il trattino interposto tra Friuli e Venezia Giulia è stato eliminato;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime, nonché effettuare i necessari coordinamenti con la normativa vigente;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si dovrebbero specificare i richiami normativi generici contenuti all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 6, comma 6-bis;

si dovrebbe riformulare la disposizione di interpretazione autentica contenuta all'articolo 7 al fine di renderla conforme alle prescrizioni contenute nella Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, riportate in premessa;

Il Comitato, ribadendo quanto più volte evidenziato, formula la seguente raccomandazione:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

anche alla luce della sentenza n. 22 del 2012 della Corte Costituzionale, che, richiamando quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, «*tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita*», nonché rispetto al titolo del decreto e al preambolo – ove il legislatore intenda introdurre nell'ordinamento singole discipline che presentino profili autonomi di necessità e di urgenza, abbia cura di adottare «*atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e*

separati», evitando «*la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei*».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 1941, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133](#), recante «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia»;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato» nonché «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali che le lettere e) e g) del [secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione](#) attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato»;

sottolineato che l'articolo 2, comma 1, aumenta al 128,5 per cento la misura dell'acconto IRES ed IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la ragionevolezza della misura del 128,5 per cento riferita alla fattispecie dell'«acconto» IRES ed IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia prevista dall'articolo 2, comma 1 del provvedimento.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1941, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 133 del

2013, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l'opportunità di coordinare l'articolo 1, comma 12-*bis*, che esclude l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU 2013, ove la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014, con la disposizione di analogo tenore contenuta nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 728), ai

sensi del quale, invece, la sanatoria è condizionata al versamento della differenza entro il termine di versamento della prima rata IMU dovuta per l'anno 2014.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1941, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge n. 133 del 2013](#), recante «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia»;

preso atto che il comma 9 dell'articolo 1 conferma la possibilità per i comuni di equiparare alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio italiano a titolo di proprietà e di usufrutto, a condizione che non risultino locate;

osservato che le disposizioni introdotte in materia di alienazione degli immobili pubblici dall'articolo 3 possano favorire l'eventuale dismissione anche di sedi degli uffici della rete del Ministero degli affari esteri, la cui manutenzione risulti particolarmente onerosa;

rilevato che l'intervento normativo sulla Banca d'Italia è finalizzato al rispetto dei principi di autonomia organizzativa e indipendenza riconosciuti al Sistema europeo delle Banche centrali dai vigenti trattati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che l'equiparazione tra abitazione principale e unità immobiliare posseduta dai

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato sia disposta direttamente con legge, invece che restare una mera facoltà in capo ai Comuni.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1941, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133](#), recante «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia»;

espressa, in generale, soddisfazione per la disciplina, recata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del provvedimento, finalizzata a dare tutela a situazioni abitative di particolare rilevanza sul piano sociale ed economico, prevedendo l'esenzione dal pagamento anche della seconda rata dell'IMU al caso dell'unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente al Comparto sicurezza e difesa a prescindere dalle condizioni della dimora abituale o della residenza anagrafica;

sottolineato che la norma in questione dà riconoscimento alla specificità del Comparto, in considerazione della condizione in cui versa un numero assai elevato di operatori, ivi incluso il personale civile, che, per ragioni di servizio, sono tenuti a risiedere in luogo diverso da quello in cui è situato l'unico immobile di proprietà e che, in assenza di una disciplina *ad hoc*, dovrebbero versare l'imposta relativa all'immobile di proprietà con le aliquote aggravate previste per la seconda casa, quindi con evidenti profili di iniquità e penalizzazione per chi, per ragioni di servizio allo Stato, già sostiene sacrifici e aggravii economici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 1941, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

30 novembre 2013, n. 133, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia», con esclusivo riferimento alle parti di competenza;

evidenziato che non sono oggetto di valutazione gli aspetti attinenti alle altre materie del provvedimento, non di competenza della Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti la previsione di una procedura di alienazione di immobili pubblici che stabilisca tempi certi, anche con l'inserimento del silenzio-assenso.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1941, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge n. 133 del 2013](#), recante «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia»;

riconosciuta l'importanza delle norme contenute nell'articolo 3 ai fini di un più efficace perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da attuare attraverso operazioni di dismissione di immobili pubblici;

ritenuto, tuttavia, che tali obiettivi non possano essere perseguiti anche a svantaggio della tutela di beni costituzionalmente protetti, a partire dall'ambiente e dal paesaggio, quantomeno nei casi in cui tale tutela sia espressamente richiesta, come previsto ai commi 2-*quater* e 2-*quinqües* del provvedimento, dalle competenti amministrazioni dello Stato;

ritenuto, pertanto, che sia opportuno procedere alla soppressione della disposizione di cui al comma 2-*septies*, la quale configura il raggiungimento del prefissato introito complessivo delle dismissioni

come limite insuperabile per i procedimenti diretti ad escludere dalle dismissioni i beni individuati ai sensi dei citati commi 2-*quater* e 2-*quinqües*;

ritenuto altresì opportuno estendere i citati procedimenti di cui ai commi 2-*quater* e 2-*quinqües* dell'articolo 3 anche a quei beni immobili che possano soddisfare esigenze di carattere sociale o assistenziale, anche di carattere abitativo, delle fasce meno agiate della popolazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si modifichi il testo del comma 1 dell'articolo 3, individuando nelle apposite disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001](#), anziché nell'[articolo 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985](#), la normativa da utilizzare per sanare le eventuali irregolarità edilizie gravanti sugli immobili pubblici oggetto di dismissione;

2) si riduca da un anno a 6 mesi – nel rispetto e in coerenza con i limiti a suo tempo previsti dalla stessa [legge n. 47 del 1985](#) – il termine consentito per la sanabilità delle irregolarità edilizie dell'immobile pubblico dismesso successivamente al suo trasferimento;

3) si aggiunga al comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento un'ulteriore disposizione che limiti l'applicazione della norma recata dallo stesso comma alle sole parti non sanate degli immobili oggetto di dismissione, che siano state accertate all'atto del trasferimento dei medesimi immobili;

4) si inserisca dopo il comma 2-*quinqües* un ulteriore comma, il quale preveda espressamente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali proceda, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'[articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#), anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse sociale in ordine ai quali si ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato e avviare procedimenti rivolti alla loro riconversione

al fine di soddisfare esigenze sociali o assistenziali, anche di carattere abitativo, delle fasce più disagiate della popolazione;

5) sia soppressa la disposizione di cui al comma 2-*septies* dell'articolo 3;

6) si aggiunga alla fine dell'articolo 3 un'ulteriore disposizione la quale preveda espressamente che, ove si intende procedere all'applicazione della norma di cui al comma 2-*septies* dell'articolo 3, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Commissioni parlamentari

competenti per materia e per i profili finanziari, comunicando alle stesse l'elenco dei beni immobili individuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dei commi 2-*quater* e 2-*quinquies* dell'articolo 3.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133](#), recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d' Italia (n. 1941 Governo, approvato dal Senato);

rammentato che con le disposizioni di cui all'articolo 1 di detto provvedimento si dispone l'abolizione della seconda rata IMU per gli immobili individuati alle lettere da a) ad e) del comma 1, fermo restando che, ai sensi del comma 5, «l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014»;

reiterate, al riguardo, le considerazioni già formulate dalla Commissione – nell'ambito dei pareri espressi in merito al [decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54](#), e al [decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102](#) – circa l'impatto della tassazione a carico degli immobili strumentali delle imprese e circa la conseguente necessità di una ampia deducibilità dell'IMU relativa a detti immobili ai fini della determinazione del reddito d'impresa e dell'IRAP;

rinnovate, ancora, le osservazioni di cui al parere in merito alla legge di stabilità per il 2014 con le quali si sollecitava la valutazione della possibilità di non limitare al solo 2013 la deducibilità, nella misura del 30 per cento, dell'IMU gravante sugli immobili strumentali dalla base imponibile IRES ed IRPEF, misura successivamente destinata a ridursi, a regime, al 20 per cento;

valutate, inoltre, le norme in materia di acconti di imposte di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame e, in particolare, le

disposizioni di cui al comma 6 di detto articolo, nonché il connesso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2013 con cui si dispone, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per il successivo, l'aumento della misura dell'acconto IRES di 1,5 punti percentuali e si prevede altresì che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei

monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2014, sia disposto l'aumento, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 71,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 17,8 milioni di euro per l'anno 2016;

sottolineata, al riguardo, l'esigenza di una urgente normalizzazione di un regime di anticipo d'imposta ormai superiore al totale complessivo dell'imposta stessa, nonché la criticità di ogni ulteriore aggravio della fiscalità gravante sui carburanti;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 3 in materia di dismissione di immobili pubblici tanto ai fini dell'attuazione del programma di cessione di detti immobili di cui alla legge di stabilità per il 2014, quanto ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici oggetto di dismissione, come prevede il comma 1 del richiamato articolo novellato nel corso dell'esame al Senato, «anche allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e di ridurre il consumo di suolo»;

esaminate le disposizioni di cui all'articolo 4 concernenti il capitale della Banca d'Italia e rammentato, al riguardo, che le motivazioni dell'intervento in materia trovano origine nella significativa crescita – determinatasi a seguito dei processi di concentrazione bancaria che si sono sviluppati a partire dagli anni Novanta – della percentuale del capitale dell'Istituto detenuta dai principali gruppi bancari, crescita tale da sollecitare una più equilibrata distribuzione fra i partecipanti delle quote rappresentative di un patrimonio di pubblico interesse a conferma e ad ulteriore presidio dell'indipendenza dell'Istituto, nonché nell'opportunità di un conclusivo chiarimento sull'estensione dei diritti economici dei quotisti, escludendo che essi possano vantare sulla totalità delle riserve della Banca, poiché la parte maggiore dei suoi redditi e del suo patrimonio derivano dal potere di signoraggio, attribuito dalla legge a Banca d'Italia in regime di monopolio e di cui, dunque, è lo Stato italiano il beneficiario finale;

rilevato che – coerentemente con il perseguimento dei suddetti obiettivi e ribadite, al comma 1 del già richiamato articolo 4, natura, missione ed indipendenza dell'Istituto – si autorizza Banca d'Italia, al comma 2, ad aumentare il proprio capitale, mediante utilizzo delle riserve statutarie, all'importo di 7,5 miliardi di euro rispetto al previgente valore di trecento milioni di lire di cui all'[articolo 20 del regio decreto-legge n. 375 del 1936](#);

considerato che il nuovo ammontare del capitale risulta in linea con le conclusioni del rapporto sull'aggiornamento del valore delle

quote di capitale della Banca d'Italia, redatto da una commissione di esperti indipendenti e reso pubblico il 9 novembre 2013;

considerato, altresì, che ancora coerenti con le conclusioni del richiamato rapporto risultano:

la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 4, che fissa un tetto massimo ai dividendi, corrisposti annualmente, pari al 6 per cento del capitale;

la disposizione di cui al comma 4, che individua le categorie di investitori istituzionali che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale dell'Istituto in banche ed imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia, in enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia, in fondi pensione istituiti in Italia ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005](#), e ciò a seguito delle modifiche apportate dal Senato che – intervenendo sul testo originario della norma – hanno escluso

la possibilità che banche, assicurazioni e fondi pensione di Stati membri dell'Unione europea partecipino al capitale della Banca;

la disposizione di cui al comma 5, anch'esso modificato al Senato, in ragione della quale ciascun partecipante non può possedere una quota di capitale superiore al 3 per cento né direttamente né indirettamente, e che contestualmente prevede la sterilizzazione dei diritti di *governance* ed economici per la parte detenuta in eccesso rispetto a tale limite;

la disposizione di cui al comma 6 con cui si riconosce alla Banca d'Italia la facoltà di acquistare temporaneamente le proprie quote al fine di favorire il rispetto del limite partecipativo;

richiamate, inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 5 con cui viene ribadito che l'Assemblea dei partecipanti ed il Consiglio superiore non possono avere ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Istituto, nonché le disposizioni di coordinamento e di altra natura di cui all'articolo 6, tra le quali si collocano:

i principi ed i criteri direttivi, di cui al comma 5, per l'adeguamento dello Statuto di Banca d'Italia al testo normativo in esame e, in tale contesto, la previsione di cui alla lettera *c*) circa il periodo di adeguamento non superiore a 36 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia del 3 per cento del capitale non spetta il diritto di voto, ma sono riconosciuti i relativi dividendi, e, alla lettera *d*), l'abrogazione della clausola di gradimento alla cessione delle quote;

le disposizioni di cui al comma 6 finalizzate alla costituzione di un mercato per le quote della Banca d'Italia, che dispongono che i partecipanti al capitale di Banca d'Italia, a partire dall'esercizio in corso al 30 novembre 2013, iscrivano le relative quote, ove non già incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, conseguendone così, sul piano fiscale, la sottoposizione

dei maggiori valori derivanti dalla riclassificazione contabile di dette quote all'imposta sostitutiva del 12 per cento di cui al comma 143 della legge di stabilità per il 2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, di concerto con il Governo, le più opportune modalità per il coordinamento normativo tra le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12-*bis*), del [decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133](#), che escludono l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU, ove la differenza venga versata entro il termine del 24 gennaio 2014, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 728, della legge di stabilità per il 2014, ove analoga sanatoria è invece condizionata al versamento della differenza entro il termine di versamento della prima rata IMU dovuta per il 2014;

b) valuti la Commissione di merito criteri e metodologia adottati nel rapporto degli esperti indipendenti, pubblicato il 9 novembre 2013, per l'aggiornamento del valore delle quote del capitale di Banca d'Italia;

c) verifichi la Commissione di merito la compatibilità con i Trattati europei dell'esclusione di banche, assicurazioni e fondi pensione di Stati membri dell'Unione europea dalla partecipazione al capitale della Banca d'Italia;

d) verifichi la Commissione di merito, anche sulla scorta del parere della Banca centrale europea del 27 dicembre 2013, la piena conformità del processo di ricapitalizzazione di Banca d'Italia al quadro prudenziale ed al sistema contabile dell'Unione europea, con particolare riferimento alle regole di riclassificazione degli strumenti finanziari;

e) verifichi la Commissione di merito le condizioni di inclusione nel calcolo del patrimonio di vigilanza delle banche delle plusvalenze conseguite e non realizzate derivanti, a seguito del processo di riforma, da partecipazioni nel capitale di Banca d'Italia classificate, come nuovi strumenti finanziari, tra le attività valutate al *fair value*.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge n. 133 del 2013](#) (n. 1941 Governo, approvato dal Senato);

preso atto che, per quanto concerne le parti di diretto interesse della XI Commissione, il comma 4 dell'articolo 4 individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ricomprendendovi anche, alla lettera *d*), gli enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e i fondi pensione, istituiti ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252](#), nonché precisando, alle lettere *a*) e *b*), che le banche e le imprese di assicurazione e riassicurazione che possono partecipare al capitale sociale abbiano, oltre alla sede legale, anche l'amministrazione centrale in Italia;

apprezzato che il Senato, con una specifica modifica soppressiva, abbia eliminato dal testo originario del decreto-legge la disposizione che prevedeva che all'acquisizione di quote di capitale fossero ammessi anche i fondi pensione complementari comunitari operativi in Italia, stabilendo altresì il requisito della soggettività giuridica;

auspicato, peraltro, che tali limitazioni introdotte dal Senato possano comunque risultare conformi ai principi della legislazione europea in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 133 del

2013, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia» (n. 1941, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

sia modificato l'articolo 7, evitando il previsto aumento dell'accisa sulla birra in ragione delle potenzialità di sviluppo della produzione e del consumo di birre artigianali di qualità.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge n. 1941, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133](#), recante «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia», in corso di discussione presso la VI Commissione della Camera;

richiamato il parere espresso l'11 dicembre scorso alla 6^a Commissione del Senato sul testo iniziale del provvedimento;

rilevato che:

l'articolo 1 prevede che la seconda rata dell'IMU per il 2013 non sia dovuta per gli immobili ivi individuati, tra i quali le abitazioni principali, fermo restando che, nei comuni in cui l'aliquota base è stata maggiorata, i contribuenti sono tenuti a versare, entro il 26 gennaio 2014, il quaranta per cento della differenza tra l'imposta dovuta secondo l'aliquota base e quella dovuta secondo l'aliquota comunale; il medesimo articolo provvede a stanziare le necessarie

risorse per compensare ai comuni il minor gettito derivante dall'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013;

l'articolo 3, comma 2, lettera *b*), consente anche agli enti territoriali, nelle forme e con i limiti ivi previsti, di individuare propri immobili da dismettere nell'ambito del programma di dismissione di immobili pubblici ad uso non prevalentemente abitativo di cui all'articolo 11-*quinquies* del [decreto-legge n. 203 del 2005](#), come da ultimo modificato dal decreto-legge in esame;

a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, è in ogni caso vietata l'alienazione di immobili pubblici – compresi quelli degli enti territoriali – a società la cui struttura non consenta l'identificazione delle persone fisiche o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo; è parimenti vietato, e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento, l'utilizzo, nelle alienazioni immobiliari in questione, di società anonime aventi sede all'estero; e sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari;

rilevata l'opportunità che i procedimenti finalizzati alla sanatoria delle eventuali irregolarità edilizie concernenti gli immobili pubblici oggetto di dismissione siano, ove possibile, avviati già dagli enti proprietari, così da evitare o almeno contenere l'inevitabile perdita di valore di mercato derivante da una situazione di irregolarità, ancorché sanabile, degli immobili in questione;

espresso il timore che, nell'ipotesi in cui anche l'imposta IMU residuale sulle abitazioni principali di cui all'articolo 1 sia soppressa, risultino di fatto penalizzati i comuni che non hanno maggiorato l'aliquota base,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le sanatorie di cui all'articolo 3, comma 1, siano avviate già dagli enti titolari degli immobili pubblici oggetto di dismissioni;

b) in caso di soppressione anche dell'imposta IMU residuale sulle abitazioni principali di cui all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare il rispetto di criteri di equità fiscale rispetto agli enti locali coinvolti dalla soppressione della seconda rata dell'IMU, nel senso di non favorire i comuni che hanno maggiorato l'aliquota base.